



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>QUISTELLI</b>	<b>AGOSTINO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ROSSINI</b>	<b>MARIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MEI</b>	<b>PIERLUIGI</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 20503/11  
depositato il 03/10/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2279 TARSU/TIA 2006
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2279 TARSU/TIA 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2279 TARSU/TIA 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2279 TARSU/TIA 2009
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2279 TARSU/TIA 2010
- contro: COMUNE DI SANTA MARINELLA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

AVV. DALILA LOIACONO  
VIA VAL VARAITA, N. 8 00141 ROMA RM

**altre parti coinvolte:**

INFOTIRRENA SRL  
VIA LATINA 30/32 00058 SANTA MARINELLA RM

**difeso da:**

AVV. LAURA PACENTI  
VIA CARDUCCI, N.35 58022 FOLLONICA GR

SEZIONE

N° 65

REG.GENERALE

N° 20503/11

UDIENZA DEL

08/07/2014

ore 10:00

SENTENZA

N°

16397/65/14

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18 LUG. 2014

Il Segretario

**Fatto**

La Sig.ra  rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Loiacono, con studio sito in Roma in via Val Varaita n. 8, ove elegge domicilio ai fini del presente giudizio, in data 03/10/2011 ha depositato ricorso contro l'avviso di accertamento n. 2279, emesso da Infotirrena S.r.l., concessionaria del servizio TARSU, per l'importo complessivo di € 733,00, notificato in data 26/07/2011, per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Con il ricorso si chiede, previa sospensione, di dichiarare nullo l'atto impugnato e, in via subordinata, dichiarare illegittimi e, dunque, inesigibili, gli interessi di mora e le ulteriori maggiorazioni di spesa, applicate nelle more alla procedura esecutiva; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

A sostegno del ricorso, la contribuente eccepisce: a) la violazione dell'art. ex 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti; b) la legittimità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza; c) violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 e della legge n. 212/2000 per carenza di motivazione, in quanto l'atto è manchevole dei requisiti essenziali; d) mancata notifica dei bollettini prodromici all'emissione dell'avviso di accertamento; e) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; f) per mancanza della sottoscrizione; g) illegittimità degli interessi applicati sulla somma applicata a titolo di sanzione; h) illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento; i) illegittima duplicazione della sanzione; l) illegittimità della pretesa creditoria, vantata con l'avviso impugnato per difetto di legittimazione, in quanto atto proveniente da società privata; m) violazione ed errata applicazione della legge n. 142/90, poiché la competenza a rideterminare gli importi della TARSU è del Consiglio Comunale e non del Sindaco; n) illegittima applicazione dell'IVA; o) illegittimità degli importi determinati per gli anni 2008, 2009 e 2010; p) illegittimità della richiesta della TARSU per l'anno 2009 e 2010; q) mancata notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/73; r) inesistenza dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di notifica dell'atto in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73.

Si costituisce il Comune di Santa Marinella, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto; con rifusione delle spese per la difesa processuale.

### **Diritto**

La Commissione, esaminata la documentazione, rileva che il ricorso merita accoglimento per la sola eccezione relativa al difetto di notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Infatti, la normativa vigente prevede che l'Amministrazione ha la facoltà di notificare gli atti riguardanti le pretese tributarie direttamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento.

Nella specie, il Comune di Santa Marinella non ha provato la regolarità della suindicata procedura, né ha allegato alle proprie controdeduzioni la idonea documentazione.


Restano assorbiti gli altri motivi sollevati nel ricorso.

Sussistono giusti ed equi motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso l'08 luglio 2014

*l'Estensore*  


*Il Presidente*  
